

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 73a Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro
(art. 46 LL)

¹ Le parti sociali possono prevedere, in un contratto collettivo di lavoro, che gli elenchi e gli atti non contengano i dati di cui all'articolo 73 capoverso 1 lettere c–e nonché h se i lavoratori interessati:

- a. dispongono di un'ampia autonomia nel loro lavoro e sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro;
- b. percepiscono un reddito annuo lordo, bonus compresi, superiore a 120 000 franchi; e
- c. hanno convenuto individualmente in forma scritta che rinunciano alla registrazione della durata del lavoro.

² L'importo del reddito annuo lordo di cui al capoverso 1 lettera b è adeguato all'evoluzione dell'importo massimo del guadagno assicurato LAINF.

³ La convenzione secondo il capoverso 1 lettera c può essere revocata annualmente dal lavoratore o dal datore di lavoro.

⁴ Il contratto collettivo di lavoro deve essere sottoscritto dalla maggioranza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori del settore o dell'azienda e prevedere quanto segue:

- a. misure specifiche per garantire la protezione della salute e l'osservanza delle pause stabilite per legge;
- b. l'obbligo del datore di lavoro di designare un servizio interno per le questioni concernenti la durata del lavoro.

⁵ Il datore di lavoro tiene a disposizione delle autorità d'esecuzione e di vigilanza il contratto collettivo di lavoro, le convenzioni di rinuncia individuali e un elenco dei lavoratori che hanno rinunciato alla registrazione della durata del lavoro, unitamente al loro reddito annuo lordo.

Art. 73b Registrazione semplificata della durata del lavoro
(art. 46 LL)

¹ La rappresentanza dei lavoratori di un settore o di un'azienda può convenire con il datore di lavoro che per i lavoratori in gran parte liberi di stabilire i propri orari di lavoro debba essere registrata unicamente la durata giornaliera del lavoro effettivamente svolto.

² La convenzione deve prevedere quanto segue:

- a. le categorie di lavoratori a cui si applica la registrazione semplificata della durata del lavoro;
- b. disposizioni speciali concernenti l'osservanza delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo;
- c. una procedura paritetica per verificare l'osservanza della convenzione.

³ Nonostante l'esistenza di una simile convenzione i lavoratori coinvolti sono liberi di registrare i dati di cui all'articolo 73 capoverso 1 lettere c–e. Il datore di lavoro mette a disposizione uno strumento adeguato a tale scopo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

... In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 822.111